



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



## **CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE BISOGNOSE**

### **TRA**

Il Comune di Caltabellotta P.I. 83001070842 nella persona del Dott. Antonino Colletti che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo e Polizia Municipale

### **E**

La Ditta \_\_\_\_\_ con sede in Via \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_  
che interviene al presente atto nella qualità di legale rappresentante

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di beni di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) dietro consegna di buoni spesa erogati a nuclei familiari riconosciuti dal Servizio Sociale del Comune in difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 individuati ai sensi del D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.

### **ART. 2**

Il componente del nucleo familiare detentore del buono avrà l'obbligo di esibire al fornitore un documento di riconoscimento valido e sottoscrivere apposito elenco formato dall'esercente indicante le generalità del detentore, l'importo della spesa e i buoni spesa utilizzati.

L'esercente assume l'onere di accettare solo buoni spesa in originale con indicazione di numerazione univoca e riportanti il timbro del Comune di Caltabellotta e la sottoscrizione del funzionario incaricato.

### **ART. 3**

I buoni spesa sono utilizzabili solo per acquisto di beni di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) e non danno diritto a monetizzazione. In particolare il Buono Spesa:

- 1) non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o dare diritto a ricevere somme in denaro,
- 2) non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai cittadini aventi diritto;
- 3) non potrà in nessun caso essere ceduto o commercializzato,
- 4) non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere beni che non siano alimentari o prestazioni diverse da quelle previste nella presente convenzione.

#### **ART. 4**

Le fatture elettroniche o le note rimborso spese emesse dagli esercenti convenzionati saranno calcolate sul valore unitario del buono (IVA compresa), offerto e accettato dalla Ditta.

Tale importo è comprensivo di tutte le spese di controllo e amministrazione dei buoni stessi nonché delle spese di emissione delle fatture.

Le fatture dovranno essere corredate dai Buoni Spesa ritirati all'assegnatario e da copia dell'elenco di cui all'art. 2.

Nel caso di presentazione di richieste rimborso spesa le stesse dovranno riportare una numerazione progressiva e la data di emissione, indicando che l'operazione è fuori campo iva ai sensi dell'art. 2 comma 3, lett. a) del D.P.R. n.633/72; alla nota di rimborso dovranno essere allegati i buoni spesa, copia degli scontrini o delle fatture rilasciate all'utilizzatore del buono e copia dell'elenco di cui all'art. 2.

Il pagamento da parte del Comune avverrà, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

#### **ART. 5**

L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare, attraverso propri incaricati, la regolarità delle prestazioni da parte degli esercizi convenzionati.

In caso di inadempienze, regolarmente contestate, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni.

Sarà facoltà dell'Ente di risolvere anticipatamente, con un preavviso di almeno 2 giorni, il contratto nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo previsto, senza che la Ditta convenzionata possa pretendere alcun indennizzo o compenso sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento dell'effettivo servizio prestato.

Parimenti la Ditta convenzionata non potrà pretendere indennizzo alcuno qualora il numero degli assegnatari che utilizzano il servizio si rivelasse esiguo.

#### **ART. 6**

Le parti danno atto che il presente disciplinare d'incarico soggiace all'applicazione della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.. Pertanto la Ditta convenzionata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata normativa, l'obbligo di dare seguito ad ogni ulteriore adempimento a proprio carico da dette leggi disposto. Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà l'immediata risoluzione della presente convenzione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla più volte citata normativa. La Ditta convenzionata si obbliga a fornire tempestivamente e per iscritto all'Ente ogni informazione collegata ad eventuali variazioni e/o modifiche dei dati comunicati.

#### **ART. 7**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente affidamento sarà competente il Foro di Sciacca.

Letto, confermato, sottoscritto  
Caltabellotta, \_\_\_\_\_ 2020

Il Comune di Caltabellotta  
Dott. Antonino Colletti

La Ditta

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_